

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1169

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

e dal **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**

(DIANA)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ANDREATTA)

col **Ministro *ad interim* delle finanze**

(AMATO)

col **Ministro del tesoro e per la funzione pubblica**

(BARUCCI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro dei lavori pubblici**

(MERLONI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GUARINO)

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(CRISTOFORI)

col **Ministro dell'ambiente**

(SPINI)

col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(FONTANA)

e col **Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali**

(CIAURRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993

—————
Nuove disposizioni per le aree montane
—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	10
Disegno di legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni il problema della montagna si è imposto in tutto il suo rilievo.

Una maggiore sensibilità verso i problemi dell'ambiente, la gravità dei dissesti idrogeologici causati il più delle volte dal degrado dei territori montani in conseguenza dell'abbandono da parte dell'uomo, i riflessi negativi che tali situazioni determinano sul restante territorio nazionale hanno posto prepotentemente all'attenzione della collettività il problema.

Il formarsi di una diversa cultura della vita, che attribuisce valore fondamentale alla salvaguardia dell'ambiente, anche come mezzo di tutela della salute, la presa di coscienza che l'uomo è non soltanto fruitore, ma anche strumento di conservazione della natura, la riscoperta del valore delle antiche tradizioni culturali e sociali e delle attività artigianali e, in definitiva, della qualità della vita in ambienti in cui il contatto con la natura è quanto meno vivificante, hanno provocato un progressivo mutamento dell'atteggiamento nei confronti delle zone montane.

Considerata un tempo come un problema dei suoi abitanti, da risolvere con la pratica di interventi assistenziali, oggi la montagna viene riguardata come risorsa suscettibile di determinare sviluppo civile, sociale ed economico, e come bene collettivo la cui conservazione influisce sull'intero ecosistema nazionale con influssi positivi se l'ambiente montano è integro, e negativi in caso contrario.

Non vi è dubbio che favorire lo sviluppo dell'economia montana in tutte le sue componenti, da quella agricola, a quella artigianale, a quella industriale, a quella del terziario, agevolando la permanenza o nuovi insediamenti in zone montane, è mezzo

per la salvaguardia attiva del territorio montano e, quindi, anche delle pianure.

Non bisogna dimenticare che il nostro Paese, coronato ai confini nordici dalle Alpi, è attraversato da nord a sud dalla dorsale appenninica, che anche le isole maggiori sono interessate da catene montuose e che la sua conformazione orografica determina un'interrelazione tra montagna e pianura talmente forte da far sì che i rispettivi problemi interagiscano: basti pensare, a mo' d'esempio, ai problemi dell'approvvigionamento idrico e dell'irregimentazione delle acque.

Il problema della montagna si pone quindi - come negli ultimi tempi è venuto sempre più affermandosi - come problema di interesse nazionale.

Ciò aveva già, con felice intuizione, ritenuto il nostro Costituente quando all'articolo 44 della Carta costituzionale, norma inserita nel titolo dei rapporti economici, stabilì che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». E su questa strada si è indirizzato il Consiglio della Comunità economica europea sin dalla direttiva 75/268/CEE, del 28 aprile 1975, prevedendo l'istituzione di un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola al fine del mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane.

Alla maggiore sensibilità al problema hanno corrisposto, nel corso della passata legislatura:

a) la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato di consulenza per l'analisi dei problemi economici, sociali ed istituzionali riguardanti i territori di montagna e le loro popolazioni, al fine di fornire al Governo elementi di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conoscenza e di valutazione e proposte di soluzione degli stessi anche di tipo legislativo. Il comitato, presieduto dal professor Corrado Barberis, ha predisposto un progetto di legge che, per le vicende politiche ed il termine anticipato della legislatura, non è stato possibile tradurre in disegno di legge del Governo;

b) l'emanazione della norma (articolo 29, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142) che attribuisce alle comunità montane gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea e dalle leggi statali e regionali.

Nella stessa X legislatura sono stati presentati al Senato quattro disegni di legge (n. 2454, d'iniziativa dei senatori Carlotto ed altri, comunicato alla Presidenza il 2 ottobre 1990; n. 2500, d'iniziativa dei senatori Diana ed altri, comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 1990; n. 2673, d'iniziativa dei senatori Coviello ed altri, comunicato alla Presidenza il 21 febbraio 1991; e n. 3127, d'iniziativa dei senatori Casadei Lucchi ed altri, comunicato alla Presidenza il 23 dicembre 1991), alcuni di portata più limitata ed altri di portata più ampia ed ispirantisi in notevole parte al predetto comitato.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha predisposto il presente disegno di legge, tenendo conto delle varie proposte e riportandole ad una sintesi unitaria.

In un quadro in cui si collocano come soggetti dell'interesse pubblico tutelato e perseguito, l'uomo e lo sviluppo sociale e civile vengono posti al centro dell'attenzione.

La tutela dell'ambiente viene quindi riguardata nelle sue interrelazioni con lo sviluppo.

Ferma ed integra l'autonomia regionale, vengono esaltate le autonomie locali minori che, per la loro vicinanza alle popolazioni e la conoscenza dei problemi delle singole collettività, più di ogni altro possono favorirne lo sviluppo.

La proposta si sviluppa lungo quattro grandi direttrici:

a) tutela della montagna come fattore non solo di raccordo dell'intero territorio

nazionale, ma anche di sviluppo economico e sociale, in ciò partendo dal principio che solo la presenza dell'uomo può assicurare la conservazione dei terreni montani e lo sviluppo di questi territori, perseguito attraverso la valorizzazione delle zone endogene, naturali e tradizionali, e può favorire in essi il radicamento e l'incremento delle popolazioni, la cui presenza è fondamentale per il mantenimento della vita della montagna;

b) uno sviluppo globale che non si diriga verso settori preferiti per considerazioni astratte, ma esalti le vocazioni e le specificità dei singoli territori, promuovendo servizi economicamente gestibili ed adeguatamente sistemati sul territorio delle comunità, così da determinare rapporti di complementarità tra i vari comuni, evitando la frammentazione dei servizi che li rende costosi, spesso insufficienti e distribuiti sul territorio in modo squilibrato;

c) l'esaltazione delle autonomie locali in tutti i loro aspetti, fermo restando il ruolo di programmazione e di indirizzo che spetta alle regioni;

d) il superamento del contrasto tra le esigenze di conservazione e di tutela e quelle di progresso, che è sovente solo la conseguenza dei conflitti tra le competenze dei vari enti.

La proposta si caratterizza:

1) per l'istituzione presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica di un Fondo nazionale per la montagna, alimentato da trasferimenti dello Stato, della CEE e di enti pubblici da ripartire tra le regioni a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base di delibera che fissa i criteri e le procedure della ripartizione;

2) per la destinazione delle risorse all'attuazione delle azioni organiche e coordinate previste dalla legge;

3) per il carattere dichiaratamente aggiuntivo delle risorse del Fondo rispetto ad ogni trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) per la previsione che il mancato utilizzo dei fondi entro termini brevi determina la decadenza dei finanziamenti;

5) per la previsione che la mancata distribuzione dei fondi da parte delle regioni alle comunità montane entro novanta giorni dalla delibera di ripartizione del CIPE consente l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

6) per l'istituzione di un Comitato per la montagna che esercita funzioni di proposta, di studio, di consulenza e valutazione, e relaziona annualmente sullo stato della montagna e sull'attuazione della legge.

Il disegno di legge si articola in sette capi, suddivisi nel modo seguente.

CAPO I. - *Principi generali e norme organizzative*

L'articolo 1 riconosce che la salvaguardia e la valorizzazione dei territori montani è di preminente interesse nazionale e stabilisce che le disposizioni del disegno di legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Stabilisce che le disposizioni del disegno di legge si applicano al territorio dei comuni interamente montani di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Definisce, poi, interventi speciali per la montagna quelli volti alla tutela e alla valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità di sviluppo endogeno, proprie dell'*habitat* montano, sotto i profili territoriale, economico, sociale, culturale e delle tradizioni locali.

Prevede inoltre che le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano e con loro leggi stabiliscono e finanziano interventi speciali per la montagna, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Equipara, infine, alle aree montane i territori compresi nei parchi nazionali

montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L'articolo 2 istituisce il Fondo nazionale per la montagna, prevedendo le modalità di determinazione dei criteri e delle procedure per la sua ripartizione e la destinazione delle risorse, che hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro intervento ordinario e speciale a favore degli enti locali.

I criteri e le procedure di utilizzazione e ripartizione del fondo vengono stabiliti con delibera del CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e foreste.

L'articolo 3 prevede la costituzione presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica di un Comitato permanente per la montagna con compiti di studio e di proposta ed in particolare con le finalità di:

a) presentare al Ministro del bilancio e della programmazione economica una relazione annuale sulla situazione economica e sociale della montagna e sull'attuazione del disegno di legge;

b) valutare la coerenza delle leggi finanziarie e di bilancio e dei programmi generali e settoriali delle Amministrazioni dello Stato con gli obiettivi della politica della montagna;

c) formulare indicazioni circa criteri, procedure di utilizzazione e ripartizione del Fondo nazionale;

d) esprimere parere obbligatorio su progetti e programmi per il riassetto di servizi pubblici nei comuni montani;

e) fornire indicazioni sulla determinazione delle quote di interventi ed incentivi per lo sviluppo delle attività produttive di cui all'articolo 13;

f) proporre al CIPE l'adozione di direttive circa la modalità di impiego di risorse stanziata da leggi interessanti le zone montane e delle risorse relative a programmi comunitari.

L'articolo 4 attribuisce al CIPE il compito di emanare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ca, le direttive circa le modalità di impiego delle risorse comunque interessanti le zone montane, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h).

L'articolo 5 prevede l'attribuzione della personalità giuridica ad organizzazioni montane, anche unite in comunanze, costituite tra famiglie residenti in una determinata località per la gestione e il godimento comunitario di beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, al fine di conservare e migliorare il patrimonio comune valorizzandone le potenzialità produttive di tutela ambientale.

Prevede poi che le regioni disciplinino con proprie norme:

a) le condizioni per autorizzare una destinazione di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando la conservazione della consistenza forestale;

b) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti di tutte le famiglie stabilmente residenti;

c) le forme specifiche di vigilanza sulla gestione e di controllo sulle deliberazioni delle organizzazioni concernenti il riconoscimento dei nuclei familiari aventi diritto;

d) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni montane comunitarie, comuni e comunità montane.

L'articolo 6, al fine di preservare l'integrità delle aziende agricole, prevede il diritto degli eredi di acquisire la proprietà dei fondi sui quali al momento dell'apertura della successione abbiano esercitato da almeno un triennio, e continuino ad esercitare, l'attività agricola.

CAPO II. - *Interventi speciali*

L'articolo 7 prevede che i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane individuino le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse

idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano.

L'articolo 8 stabilisce che nei territori montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali ed all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche *part-time*, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari e utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile. Prevede, poi, che le comunità montane siano sentite in sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia.

L'articolo 9, al fine di un'efficace e duratura azione d'incremento e manutenzione dei boschi e di miglioramento dei rimboschimenti secondo le finalità del piano forestale nazionale, affida alle comunità montane il compito di promuovere consorzi forestali o di miglioramento fondiario, o associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e prevede inoltre:

a) che regioni, province e comuni possono affidare alle comunità la gestione del loro demanio forestale;

b) che la legge regionale può affidare alle aziende, alle comunità montane, ai consorzi ed alle associazioni compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, nonché compiti di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza;

c) che le comunità montane possono ottenere finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, e per le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e del programma comunitario LIFE.

CAPO III. - Utilizzazione di risorse

L'articolo 10, considerato che storicamente l'energia rappresenta una risorsa endogena sulla quale si è fondato lo sviluppo di alcune aree di montagna, tende a valorizzare questa potenzialità recuperando energie alternative con tecnica a scarso impatto ambientale.

Prevede, perciò, che l'energia elettrica da chiunque prodotta nei territori delle comunità montane da piccoli generatori, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, può essere esentata dall'imposta erariale su consumo e che ai residenti, per i consumi domestici, può essere concessa, in ragione del disagio ambientale, una adeguata riduzione sul sovrapprezzo termico per i diversi usi.

L'articolo 11 prevede l'esercizio associato di funzioni e la gestione associata di servizi pubblici da parte delle comunità montane, con l'indicazione dei settori ai quali va posta particolare attenzione.

La norma, che attribuisce ai comuni montani la facoltà di delegare alle comunità montane lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi e quella di contrarre, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito all'uopo abilitati, mutui di ogni tipo, anche per la realizzazione di opere igieniche, tende a rendere possibile, al fine del miglioramento della qualità della vita nelle zone montane, la realizzazione dei servizi che i comuni non sono in grado di attuare da soli. Ciò per la maggiore capacità di apprestamento di servizi efficienti conseguente alla unione delle risorse e perchè una visione globale dell'assetto del territorio favorisce la distribuzione dei servizi nei vari comuni in un rapporto di complementarietà, con evidente beneficio delle collettività locali interessate.

CAPO IV. - Promozione e tutela delle attività economiche

L'articolo 12, che contempla il sostegno delle attività economiche, è volto alla

promozione di nuove e moderne tecnologie produttive per i territori di montagna, alla creazione di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di attività esistenti mediante concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito a medio termine, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro i limiti di lire 5 miliardi, per la durata di dieci anni ad un tasso d'interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente con decreto del Ministro del tesoro, ridotto al 40 per cento quando all'investimento venga riconosciuto carattere di priorità.

L'articolo 13 stabilisce che la graduazione dei livelli di sovvenzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va fatta anche con riferimento alle particolari condizioni delle zone montane; estende a tutti i territori montani le norme sulla promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; stabilisce, infine, che nei territori montani ai giovani coltivatori diretti venga accordata la preferenza nel finanziamento dell'acquisto di terreni fino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione di proprietà coltivatrice.

L'articolo 14 prevede incentivi per la formazione di specialisti del territorio montano.

L'articolo 15 detta norme per tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani attraverso la valorizzazione dei loro prodotti ed istituisce l'albo dei prodotti tipici autorizzati a fregiarsi del marchio «Prodotto nella montagna italiana», da attribuirsi alle sole produzioni agro-alimentari originate nei territori montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

CAPO V. - Incentivi vari

L'articolo 16, per i piccoli imprenditori operanti nei territori montani in centri

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

abitati comunali, o in frazioni di comuni, con popolazione inferiore a 500 abitanti e che abbiano avuto per l'anno precedente un giro di affari assoggettato ad IVA non superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'obbligo della tenuta di contabilità ordinaria, prevede la possibilità di optare per il rilascio di ricevuta fiscale in sostituzione dello scontrino fiscale.

L'articolo 17 prevede per gli imprenditori agricoli ed i loro familiari residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane la possibilità di assumere in appalto, come attività secondaria ed utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazione idrauliche e sgombero neve.

Prevede altresì che le costruzioni destinate ad attività agrituristiche siano assimilate a quelle rurali di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 18, per le imprese ed i datori di lavoro operanti nei territori montani, che nell'ambito dell'attività di volontariato si avvalgono di lavoratori che continuino a prestare altra attività per la quale siano assicurati, prevede, nel caso di corresponsione di un compenso economico, l'esenzione dal pagamento di contributi e premi assicurativi previsti per il settore di appartenenza.

L'articolo 19 prevede che le regioni predispongano incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica in montagna, attribuendo gli incentivi a titolo di concorso per le spese di trasferimento, acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili destinati a prima abitazione.

CAPO VI. - *Organizzazione di uffici e servizi pubblici statali*

L'articolo 20 prevede la convocazione di una conferenza nazionale per l'organizza-

zione del servizio scolastico nelle zone montane.

L'articolo 21 prevede che i provveditori agli studi, nella fase di predisposizione del piano di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 148, per gli ambiti montani sono tenuti a sentire i sindaci dei comuni montani, i presidenti delle comunità montane e le regioni interessate, anche per verificare la loro capacità di predisporre i servizi e le strutture di competenza.

I provveditori, qualora il piano contrasti con i pareri, devono motivare dettagliatamente i loro provvedimenti.

L'articolo 22 prevede che nei comuni montani gli uffici statali esistenti possano essere soppressi o accorpati solo previo parere dei sindaci, dei presidenti delle comunità montane e delle regioni interessate.

Anche in questo caso nell'ipotesi in cui i provvedimenti contrastino coi pareri gli uffici devono motivare dettagliatamente i loro provvedimenti.

CAPO VII. - *Disposizioni varie e norme di copertura finanziaria*

L'articolo 23 prevede che le regioni, nelle zone a bassa densità di popolazione e nei centri abitati al di sotto dei 500 residenti, autorizzino i comuni montani all'organizzazione e gestione, in forma sperimentale, del trasporto pubblico, scolastico e dei lavoratori pendolari, con determinate modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

L'articolo 24, al fine di consentire che le comunità montane operino quali «sportelli del cittadino» per superare le difficoltà derivanti dalla distanza dai centri provinciali, stabilisce che le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a concedere loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto e che l'autorità per l'informatica, sentita l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM), predispone le forme di reciproco avalimento e consultazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 25 prevede l'attribuzione al Fondo di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si fa fronte mediante riduzione delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento

iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento prevede una molteplicità di interventi da porre a carico dell'istituendo Fondo nazionale per la montagna nei limiti della complessiva dotazione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, prevista all'articolo 25 del provvedimento stesso.

In particolare, le risorse erogate dal Fondo - che hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali - vengono ripartite tra le regioni a statuto ordinario con delibera del CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni e su indicazione dell'apposito Comitato nazionale della montagna istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnate alle comunità montane.

Pertanto i beneficiari finali degli interventi in questione saranno le popolazioni delle comunità montane interessate, che allo stato attuale sono circa 260 con una popolazione complessiva di oltre 7.500.000 abitanti.

Le quote finanziarie destinate alle comunità montane costituiscono limite di spesa entro cui ciascuna comunità montana interessata potrà attivare, in ogni anno di competenza, gli interventi ritenuti prioritari.

Inoltre, l'articolo 3, comma 6, prevede che a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 25, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i gettoni di presenza, nonchè i compensi per i componenti del Comitato nazionale della montagna estranei alla pubblica amministrazione. La relativa spesa ammonta complessivamente a circa 50 milioni di lire annue, ed è così determinata:

compenso annuo di lire 4.000.000 ciascuno \times n. 6 componenti = -
lire 24.000.000 annue;

gettone di presenza di lire 100.000 ciascuno \times 25 unità \times 10 riunioni all'anno = lire 25.000.000 annue.

Per l'istituzione dell'Albo dei prodotti tipici di montagna, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che si avvale peraltro delle proprie strutture, i relativi oneri trovano corrispondente copertura negli introiti derivanti dai diritti annui di segreteria per l'iscrizione all'Albo stesso, come specificato all'articolo 15 del provvedimento.

L'articolo 20 prevede infine la convocazione di una conferenza nazionale da parte del Ministro della pubblica istruzione per l'organizzazione del servizio scolastico nelle montagne, con un onere valutato in circa 150 milioni di lire, sempre a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 25 del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPÌ GENERALI
E NORME ORGANIZZATIVE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ed i relativi principi si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, nelle modalità e nei limiti disciplinati dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio dei comuni interamente montani di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, già classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano, sotto i profili:

a) territoriale, mediante forme di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo svi-

luppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, con lo sviluppo di tutte le potenzialità produttive presenti sul territorio montano;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela ed alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante propri interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

6. Agli effetti della presente legge sono equiparati alle aree montane i territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Il Fondo è destinato all'attuazione, nelle modalità previste dall'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle azioni organiche e coordinate di cui alla presente legge.

4. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. I finanziamenti a valere sul Fondo devono, a pena di decadenza, essere impegnati entro l'esercizio finanziario successivo a quello della concessione. I lavori, finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al presente

comma, devono essere iniziati entro il primo semestre dell'esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la relativa spesa, a pena della decadenza del finanziamento.

5. I criteri e le procedure di utilizzazione del Fondo e la sua ripartizione tra le regioni a statuto ordinario sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

7. Le regioni provvedono all'assegnazione alle comunità montane delle quote di risorse del Fondo attribuite, entro novanta giorni dalla comunicazione della delibera del CIPE di cui al comma 5. Decorso inutilmente tale termine provvede, previa diffida, in via sostitutiva il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Comitato nazionale della montagna)

1. Nell'ambito delle attribuzioni del CIPE è istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Comitato nazionale della montagna.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o, per sua delega, da un sottosegretario ed è composto dai rappresentanti, scelti tra dipendenti con qualifica di dirigente generale, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del

turismo e dello spettacolo, dell'ambiente e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, da un rappresentante designato dal Comitato per le aree protette, e da sei esperti, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di cui tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tre dall'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM). Il presidente, in ragione della natura delle questioni trattate, può invitare rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato e delle regioni.

3. Il Comitato:

a) predispone la relazione annuale sullo stato della montagna, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei bilanci di propria competenza;

b) in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, valuta la coerenza delle decisioni aventi diretta incidenza sulla politica della montagna;

c) valuta la coerenza dei programmi generali e settoriali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con gli obiettivi della politica nazionale della montagna e formula proposte di integrazione o di correzione;

d) formula indicazioni circa i criteri e le procedure di utilizzazione del Fondo nazionale della montagna e le loro modifiche ed integrazioni;

e) formula indicazioni circa la ripartizione del Fondo nazionale della montagna tra le regioni, nonché tra le comunità montane, in caso di inerzia regionale;

f) esprime, entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, parere obbligatorio sui progetti e programmi formulati da Ministeri, amministrazioni ed enti che gestiscono servizi pubblici essenziali in ordine al loro riassetto nei territori montani, con particolare riferimento alle procedure di eventuale

soppressione o accorpamento dei servizi stessi e dei connessi uffici;

g) formula indicazioni circa la determinazione delle quote degli interventi ed incentivi di cui all'articolo 13, comma 1;

h) propone al CIPE la adozione di direttive circa le modalità d'impiego di risorse comunque stanziare nei bilanci delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da leggi interessanti le zone montane, nonché delle risorse relative a programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

4. L'attività del Comitato è supportata da una segreteria tecnica, alla cui organizzazione si provvede con delibera del CIPE, la quale può altresì avvalersi direttamente della collaborazione della direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché del Corpo forestale dello Stato, e del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente.

5. Per il funzionamento del Comitato e della relativa segreteria tecnica il Ministero del bilancio e della programmazione economica si avvale delle proprie strutture.

6. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento del Comitato e della segreteria tecnica e sono altresì determinati i gettoni di presenza nonché i compensi per i componenti del Comitato estranei alla pubblica amministrazione, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 25.

Art. 4.

(Direttive del CIPE)

1. Il CIPE emana, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le direttive circa le modalità di impiego delle risorse comunque interessanti le zone montane, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h).

Art. 5.

(Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

Art. 6.

(Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola)

1. Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici siti in zona montana, condotti o coltivati direttamente o dai familiari, agli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola è riconosciuto il diritto di acquisirne la proprietà, oltre al diritto di cui all'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, alle condizioni ivi stabilite.

2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è attribuito ai soggetti interessati che dimostrino:

a) di aver esercitato l'attività agricola, sui fondi caduti in successione, da almeno un triennio;

b) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 5.000, salvo il

caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;

c) che il fondo per il quale intendano esercitare il diritto di acquisizione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della loro famiglia;

d) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui al comma 4, a coltivare il fondo per un periodo non inferiore a nove anni.

3. L'individuazione dei soggetti cui è riconosciuto il diritto di acquisizione è effettuata attraverso l'iscrizione al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in qualità di titolare di azienda coltivatrice diretta, ovvero di coadiuvante della medesima o di imprenditore a titolo principale. In mancanza di soggetti aventi tali requisiti, il diritto è attribuito a colui che nell'ultimo triennio abbia svolto la maggior quantità di lavoro sul fondo.

4. Il diritto di acquisizione si esercita mediante dichiarazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a ciascuno dei coeredi entro sei mesi dall'apertura della successione.

5. Ai soggetti che hanno effettuato la dichiarazione di cui al comma 4 è consentito:

a) ove possibile, l'inclusione dei fondi rustici di cui al presente articolo nella quota ereditaria dell'avente diritto all'acquisizione;

b) negli altri casi, l'acquisto dei fondi rustici e la loro separazione dalla comunione ereditaria; in tal caso, il corrispettivo è costituito dal valore agricolo medio determinato a norma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. L'eventuale modificazione della destinazione urbanistica nel corso dei sei anni successivi all'acquisto attribuisce agli altri coeredi il diritto di pretendere la rivalutazione del corrispettivo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato

conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

6. Nell'ipotesi in cui il soggetto che ha esercitato il diritto di acquisizione non adempia all'obbligo di cui al comma 2, lettera *d*), i coeredi, che ne abbiano interesse, possono chiedere, anche in difetto delle condizioni di cui allo stesso comma 2, al pretore competente per territorio di disporre, con sentenza costitutiva, il trasferimento dei fondi in loro favore, previo pagamento del corrispettivo determinato a norma del comma 5.

7. In caso di trasferimento a titolo oneroso di un fondo rustico, o di parte di esso, su cui si esercita l'impresa familiare, i partecipanti di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile hanno diritto di prelazione.

CAPO II

INTERVENTI SPECIALI

Art. 7.

(Tutela ambientale)

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, individuano le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo civile e sociale.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18

maggio 1989, n. 183, e sono rese coerenti con gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi della predetta legge.

Art. 8.

(Caccia, pesca e prodotti del sottobosco)

1. Nei territori montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:

a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche *part-time*, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile.

2. In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992, le regioni acquisiscono il parere delle comunità montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 9.

(Forme di gestione del patrimonio forestale)

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, possono gestire in economia boschi pubblici o di proprietà collettiva o soggetti ad usi civici e, mediante apposite convenzioni, anche boschi di proprietà privata. Possono altresì promuo-

vere, per la loro gestione, la costituzione di consorzi forestali. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonchè finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e del programma comunitario LIFE.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

CAPO III

UTILIZZAZIONE DI RISORSE

Art. 10.

*(Autoproduzione e benefici
in campo energetico)*

1. L'energia elettrica da chiunque prodotta nei territori delle comunità montane da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, può essere, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

Art. 11.

*(Esercizio associato di funzioni e gestione
associata di servizi pubblici)*

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;

c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;

d) organizzazione del servizio di polizia municipale;

e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito all'uopo abilitati, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV

PROMOZIONE E TUTELA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 12.

(Incentivi alle innovazioni produttive)

1. Per le iniziative volte alla promozione di nuove e moderne tecnologie produttive per i territori di montagna, compatibili con l'ambiente, nonchè per le iniziative volte alla creazione nei territori montani di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di attività esistenti, ivi compresi i sistemi di depurazione delle acque reflue e di trattamento, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti nei settori artigiano e

industriale rientranti nei criteri individuati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e compatibili con i piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane, poste in essere da imprese industriali ed artigiane o loro consorzi, le regioni sono autorizzate a concedere, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, in conformità alla normativa della Comunità economica europea in materia di aiuti, contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e con le procedure da essa previste, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di 5 miliardi di lire.

2. La durata massima dei finanziamenti di cui al comma 1 non può eccedere il limite di dieci anni, comprensivo di tre anni di preammortamento. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura massima del 50 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente con decreto del Ministro del tesoro, ridotto fino al 40 per cento quando all'investimento venga riconosciuto carattere di priorità.

Art. 13.

(Interventi per lo sviluppo di attività produttive)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;».

2. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai territori montani non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 2, ivi compresa la definizione della quota del Fondo nazionale per la montagna a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

Art. 14.

(Incentivi per la formazione di specialisti del territorio montano)

1. Anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le regioni e gli enti interessati, d'intesa con le università e gli istituti di istruzione superiore, possono promuovere, mediante accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, la formazione e l'aggiornamento di specialisti ed operatori del territorio montano utilizzando anche le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. In armonia con le finalità di cui alla presente legge, agli istituti di ricerca pubblici e privati che decentrino la loro sede in territorio montano e che in esso intraprendano la loro attività, le regioni possono concedere particolari agevolazioni.

Art. 15.

(Tutela dei prodotti tipici)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle relative strutture, l'Albo dei prodotti tipici di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «Prodotto nella montagna italiana», da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agro-alimentari originate nei territori montani, sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi tutela.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione «Prodotto nella montagna italiana».

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato l'ammontare dei diritti annuali di segreteria idonei a garantire la copertura dei costi di funzionamento dell'Albo e da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

CAPO V
INCENTIVI VARI

Art. 16.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, è inserito il seguente comma:

«1-bis. L'opzione di cui al comma 1 si applica anche alle cessioni di beni e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a privati da parte di piccoli imprenditori operanti nei territori montani in centri abitati comunali, o in frazioni di comuni, con popolazione inferiore a 500 abitanti e che abbiano avuto per l'anno precedente un giro di affari assoggettato ad IVA non superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria».

Art. 17.

(Incentivi alle pluriattività)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, ed i loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle vigenti disposizioni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che privati, utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazione idrauliche, sgombero neve, per importi non superiori a lire 15.000.000.

2. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui

alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 18.

(Esenzione da adempimenti previdenziali e assistenziali aggiuntivi)

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei territori montani, che nell'ambito dell'attività di volontariato si avvalgano di lavoratori che continuino a prestare altra attività, di lavoro autonomo o professionale, per la quale risultino assicurati da almeno due anni per tutte o per alcune forme di previdenza o di assistenza obbligatoria, nel caso di corresponsione di un compenso economico, non sono tenuti al versamento di contributi e premi previsti per il settore di appartenenza, corrispondenti alle predette forme di tutela già fornite di copertura assicurativa. I predetti lavoratori conservano a tutti gli effetti le rispettive condizioni professionali e previdenziali.

2. Sono esclusi dall'esenzione i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 19.

(Incentivi per l'insediamento in zone montane)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferi-

mento, di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Le regioni individuano, sentite le comunità montane, i comuni montani ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI STATALI

Art. 20.

(Conferenza nazionale per l'organizzazione del servizio scolastico nelle zone montane)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca una conferenza nazionale per l'organizzazione del servizio scolastico nelle zone montane.

2. Al relativo onere, nel limite massimo di lire 150 milioni, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 25.

Art. 21.

(Approvazione del piano di attuazione del nuovo ordinamento scolastico)

1. I provveditori agli studi, nella fase di predisposizione del piano di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 148, per gli ambiti montani sono tenuti a sentire i sindaci dei comuni montani, i presidenti delle comunità montane e le regioni interessate, anche per verificare la possibilità di predisporre strutture e servizi adeguati.

2. In sede di approvazione del piano, in caso di contrasto con i pareri di cui al comma 1, devono essere specificate le ragioni che inducono a discostarsene.

Art. 22.

*(Riorganizzazione degli uffici
e dei servizi dello Stato)*

1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere soppressi o accorpati previo parere dei loro sindaci, dei presidenti delle comunità montane e delle regioni interessate, nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), del Comitato nazionale della montagna.

2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE E NORME
DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 23.

(Deroghe in materia di trasporti)

1. Fino all'emanazione di una specifica disciplina regionale in materia, nei comuni montani, per le zone a bassa densità di popolazione e per i centri abitati al di sotto dei 500 residenti, nei quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni possono autorizzare l'organizzazione e la gestione in forma sperimentale, da parte dei comuni stessi, del trasporto pubblico, scolastico e dei lavoratori pendolari, con particolari modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 24.

(Informatica e telematica)

1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le

amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'UNCEM, predispone le possibili forme di reciproco avvalimento e consultazione.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, determinato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.